Allegato "A" al n. 15317/159761 di rep.

STATUTO

- Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "PARCO TECNOLOGICO PADANO S.r.l." società unipersonale.
- Art. 2) La società ha sede legale nel Comune di Lodi.
- Art. 3) La società ha per oggetto:
- la gestione diretta, indiretta, o tramite la partecipazione in altre società od enti, di centri per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per la zootecnia ed il settore agro-alimentare, per le produzioni agrarie vegetali e per l'agritec, nonché per la bio-sicurezza, la salute, l'alimentazione e l'ambiente.
- La produzione di beni e servizi nell'ambito dell'oggetto sociale;
- L'attività di formazione, informazione, e divulgazione.

A tale fine la società potrà:

- a) costruire, edificare, affittare, locare, prendere in comodato o in diritto di superficie, allestire uffici, infrastrutture, laboratori e strutture scientifiche, tecniche e operative, piattaforme tecnologiche, aule attrezzate per conferenze, biblioteche,
- b) affittare, locare, sub-locare e stipulare comodati di beni mobili e immobili a qualunque titolo posseduti o detenuti dalla società,
- c) realizzare progetti di ricerca e sviluppo tecnologico a favore della zootecnia e del settore agroalimentare, delle produzioni agrarie vegetali e dell'agritec, nonché della bio-sicurezza, la salute, l'alimentazione e l'ambiente,
- d) realizzare, in base agli indirizzi della Fondazione Parco Tecnologico Padano, le attività di formazione a supporto del trasferimento tecnologico attraverso:
- lo sviluppo di progetti di ricerca fornendo la possibilità di stages;
- l'organizzazione di corsi di formazione e di training su temi specifici;
- azioni di tutoraggio nell'avviamento di nuove attività imprenditoriali,
- l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari ed azioni informative presso le principali istituzioni culturali,
- e) compiere studi e ricerche di mercato, fornire servizi di pubblicità e svolgere attività promozionali e di assistenza per gli addetti della zootecnia e del settore agro-alimentare,
- f) la società può acquistare e gestire beni materiali e/o immateriali ed assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni e/o interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

In relazione alle varie attività ricomprese nell'oggetto sociale e ferme restando tutte le limitazioni in seguito richiamate, la società potrà compiere qualunque inerente e connessa operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con: privati, società, enti ed istituti di credito, ed il rilascio di garanzie reali e non, comprese fidejussioni, lettere di manleva e di garanzia e avalli ed infine, eseguire senza restrizione alcuna tutte le operazioni che venissero ritenute utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Sono comunque escluse le attività riservate dalla legge agli iscritti agli Albi professionali ed alle società di revisione e fiduciarie, di acquisto e di vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni a dalle obbligazioni e di altre attività finanziarie nonché le operazioni previste dalla legge 23 marzo 1983 n.77, dalla legge 2 Gennaio 1991 n.1, dal Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n.84, nonché dalla legge 14 dicembre 1992 n.481 e dal Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n.385.

Tutte le attività di ricerca dovranno essere svolte in stretta relazione con il Comitato scientifico della Fondazione Parco Tecnologico Padano che potrà pronunciarsi, in caso d'urgenza, anche come Comitato ristretto. A tal proposito, la Società sottoporrà preventivamente al Comitato tutti i progetti di ricerca che intende avviare e/o candidare a finanziamento. Il parere del Comitato scientifico è trasmesso al Presidente della Fondazione Parco Tecnologico Padano.

Art. 4) Il domicilio del/i socio/i per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 5) La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione assembleare.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6) Il capitale sociale è di Euro 7.000.000,00 diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

Art. 7) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 8) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella propria quota.

Art. 9) Le quote non sono trasferibili per atto fra vivi se non con il consenso unanime dell'assemblea dei soci.

In caso di pluralità di soci, costoro hanno diritto di prelazione sulle quote che si intendono cedere, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno in quel momento posseduta.

La prelazione va esercitata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, che sarà effette dall'Organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La quota venti almente non acquisita in forza del diritto di prelazione di cui al presente punto si accresce proporzionalmente agli altri soci i quali hanno ulteriori trenta giorni di tempo per esercitarla. Qualora nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote sono cedibili ai non soci.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 10) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione
che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci
a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non
possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia,
quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 11) Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 13) Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 14) Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguarda-

no le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 15) Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.


ASSEMBLEA.

Art. 16) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella propria quota.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- Art.17) L'assemblea rappresenta il socio o, in caso di pluralità di soci, la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax.



Art. 18) In caso di pluralità di soci, ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in difetto l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Art. 20) L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se del caso due scrutatori scelti anche fra non soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 21) L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega scritta, la maggioranza assoluta del capitale.

L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega scritta, almeno due terzi del capitale sociale, in prima convocazione, e più della metà del capitale sociale in seconda convocazione.

AMMINISTRAZIONE.

Art. 22) La società potrà essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, anche non soci, secondo delibera assembleare.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 23) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-

ne e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 24) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 25) Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;
- h il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle attra potesi previste dalla legge.
- Art 201 amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possorio assegnate loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e

riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delega-

ti è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27) Qualora sia prescritto per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione della società sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e

funzionanti a sensi di legge. Al Collegio Sindacale spetterà anche il controllo contabile.

BILANCIO E UTILI

Art. 28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo am-

ministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 29) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita fra i soci in proporzione alle rispettive

quote di capitale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 30) Addividendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendole i

poteri.

TITOLI DI DEBITO

Art. 31) La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capita-

le sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32) Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale dova ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dal Collegio arbitrale nominato. Il Collegio arbitrale procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie

nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 33) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to: LORENZO GUERINI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

9